

**AZIENDA SANITARIA LOCALE "NO" - NOVARA**

**NOVARA – Viale Roma 7**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

Numero **247** Data **28 GIU. 2019**

**PROPOSTA ISTRUTTORIA N° 121 DEL 28/06/2019**

**OGGETTO: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PERCORSO AUTISMO IN ASL NO DA DESTINARSI ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO**

**PROPONENTE: S.C. "SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE  
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE"**

§ § § § § § §

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Nominato con D.G.R. n. 11 – 6930 del 29 maggio 2018)*

**Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria (sopraindividuata) della competente Struttura aziendale - previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.**

**OGGETTO:** **INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PERCORSO AUTISMO IN ASL NO DA DESTINARSI ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO**

### PROPOSTA ISTRUTTORIA

- PREMESSO** con determinazione n. 249 del 18/02/2019 è stato indetto bando di selezione comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per Psicologo da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto regionale finanziato dalla Regione Piemonte attraverso fondi dedicati "Percorso autismo in ASL NO";
- DATO ATTO** che con provvedimento n.852 del 15/05/2019 sono stati dichiarati ammissibili n.14 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;
- che con nota prot. n. 38496 25/06/2019 sono stati nominati i componenti della Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;
- RILEVATO** che la predetta Commissione Selezionatrice in data 26/06/2019 ha proceduto alla valutazione comparata dei titoli prodotti dai candidati ammessi alla Selezione e ha formulato la seguente graduatoria generale di merito:

1° classificato Antonini Alessia	punti 7,350
2° classificato Barbaglia Marta	punti 5,900
3° classificato Borroz Erika	punti 4,380
4° classificato Fantin Pamela	punti 3,340
5° classificato Salvini Elena	punti 2,700
6°classificato Colombo Chiara	punti 2,640
7° classificato Draicchio Teresa	punti 2,270
8° classificato Visentin Jessica	punti 1,580
9° classificato Sias Francesca	punti 1,070
10°classificato Terzolo Natalia	punti 0,760
11° classificato Baroni Monica	punti 0,710
12° classificato Guidetti Cristina	punti 0,540
13° classificato Lai Manuela	punti 0,521
14° classificato Fornara Maria Vittoria	punti 0,413

**RITENUTO** opportuno, conseguentemente, conferire incarico libero professionale di Psicologo da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto regionale "Percorso autismo in ASL NO";

**CONSIDERATO** altresì che gli incarichi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 possono tuttora essere conferiti a seguito della proroga del divieto di cui al comma 5 bis del medesimo articolo disposta dall'art. 22, comma 8, del D.LGS. 75/2017 come modificato dall'art. 1 comma 1131, lett. f), della Legge n. 145/2018;



**CONSIDERATO**

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di Psicologo) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nell'ambito dello specifico progetto "Percorso autismo in ASL NO") ed altamente qualificata (esperto nel trattamento del disturbo autistico);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari in cui si svolge l'attività aziendale;

**DATO ATTO**

che la spesa conseguente al conferimento dell'incarico in parola, non determinerà violazione dei limiti di spesa normativamente previsti per la spesa del personale, né per quanto riguarda il limite posto dall'art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in materia di ricorso a collaborazioni esterne (50% della spesa sostenuta per tali rapporti nell'anno 2009), né per quanto riguarda il limite del rispetto del tetto di spesa specificatamente prescritto dalla Regione Piemonte con la DGR n. 27-8855 del 29/04/2019;

**PRESO ATTO**

che con comunicazione pervenuta in data 28/06/2019 la candidata Antonini Alessia ha comunicato di non essere più interessata alla procedura selettiva per l'incarico di collaborazione di psicologo del Progetto "Percorso autismo in ASL NO";

**DELIBERA**

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale di Psicologo presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL NO nell'ambito del progetto "Percorso Autismo in ASL NO" indetta con provvedimento n. 249/2019



- a) di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 26/06/20219;
- b) di approvare la relativa graduatoria generale di merito dei candidati:

1° classificato Antonini Alessia	punti 7,350
2° classificato Barbaglia Marta	punti 5,900
3° classificato Borroz Erika	punti 4,380
4° classificato Fantin Pamela	punti 3,340
5° classificato Salvini Elena	punti 2,700
6° classificato Colombo Chiara	punti 2,640
7° classificato Draicchio Teresa	punti 2,270
8° classificato Visentin Jessica	punti 1,580
9° classificato Sias Francesca	punti 1,070
10° classificato Terzolo Natalia	punti 0,760
11° classificato Baroni Monica	punti 0,710
12° classificato Guidetti Cristina	punti 0,540
13° classificato Lai Manuela	punti 0,521
14° classificato Fornara Maria Vittoria	punti 0,413

- c) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- d) di prendere atto della comunicazione pervenuta in data 28/06/2019 da parte della d.ssa Antonini Alessia;
- e) di costituire, pertanto, con il secondo classificato in ordine di graduatoria d.ssa Barbaglia Marta, nata a Borgomanero (NO) il 05/04/1983, previa verifica della disponibilità dell'interessata, rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Psicologo presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto "Percorso Autismo in ASL NO" per il periodo 28/06/2019 al 31/03/2020;
- f) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- g) di dare atto che l'incarico qui conferito non comporta copertura di posto in organico;
- h) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- i) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- j) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della sc Neuropsichiatria Infantile, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- k) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli


adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento.



di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- l) di dare atto che la spesa presuntivamente indotta dal presente provvedimento non comporta violazione dei limiti di spesa normativamente previsti per la spesa del personale, ne per quanto riguarda il limite posto dall'art. 9 co. 28 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 in materia di ricorso a collaborazioni esterne(50% della spesa sostenuta per tali rapporti nell'anno 2009), ne per quanto riguarda il limite del rispetto del tetto di spesa specificatamente prescritto dalla Regione Piemonte con la DGR n. 10-6035 del 2.07.2013, e ribadito con la DGR n. 11-7089 del 10.02.2014, tenuto anche conto che la suddetta spesa è finanziata con specifici fondi regionali.
- m) di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento è quantificata nell'appendice contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- n) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile stante le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione della medesima.

**Il Direttore s.c. Gestione Personale e  
Valorizzazione delle Risorse Umane  
Dott. Gianluca Corona**




**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la sopraestesa proposta istruttoria;

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, pareri inseriti nel presente provvedimento;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE  
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Arabella Fontana**



## **PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO**

- VISTO** *l'art. 3, del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- VISTA** *la proposta di atto deliberativo formulata dalla Struttura S.C. Servizio Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane iscritta al n° 121 in data 28/06/2019 dell'apposito registro, di cui il presente parere costituisce allegato;*
- CONSIDERATO** *che la formulazione di una proposta di atto deliberativo, impegna la responsabilità del Soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e contabile del contenuto della deliberazione; nonché sulla legittimità della medesima;*

### **I DIRETTORI: AMMINISTRATIVO E SANITARIO**

sul presupposto della legittimità e regolarità amministrativa, tecnica, nonché contabile della proposta istruttoria, attestata dal Soggetto proponente con la formulazione della proposta


*ognuno per la rispettiva competenza*

**ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE**

---

**Il Direttore Amministrativo:**


*dott. Francesco Arena*



---

**Il Direttore Sanitario:**

*dott.ssa Elide Azzan*



PROVVEDIMENTO N° 247 IN DATA 28 GIU. 2019

\*\*\*\*\*

**APPENDICE CONTABILE**

Struttura: SGPVRU sede: NOVARA

Registro proposta istruttoria n° 121 del 28/06/2019

Registro particolare determ./dispos. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


\*\*\*\*\*

*Il provvedimento, di cui la presente Appendice contabile costituisce essenziale parte integrante, è produttivo delle sottoelencate spese, quantificate con ragionevole presunzione:*

	<b>ESERCIZIO</b>	<b>CONTO</b>	<b>SUB-BUDGET</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>I</b>	2019	3100494	1	€. 11.500,00
<b>II</b>				

*Il sottoscrittore dichiara di aver verificato - tramite il sistema informatico della Contabilità - che la spesa quale sopraindicata trova integrale copertura nel budget attribuito al Sottoscrittore, quale ordinatore di spesa.*

**L'ORDINATORE DI SPESA**



---

ALLEGATO  
AL PROVVEDIMENTO R.G. N° 247 IN DATA 28 GIU. 2019

COMPOSTO DA N. SEDICI FACCIATE



**CONTRATTO DI**  
**PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE**

**- PARTI -**

- A.) A.S.L. NO, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], [di seguito: "Committente"], rappresentata dal Direttore della struttura "Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane" dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10.05.1966 che, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente Atto Aziendale dell'ASL NO, di cui alla deliberazione n. 198 del 24/05/2019, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura "Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane"
- B.) \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ [c.f./P. I.V.A.: \_\_\_\_\_] ed ivi domiciliata [di seguito: "Prestatore"]; Psicologa.

**Premesse.**

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, costituente il presente rapporto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.



28 GIU. 2019

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali di Psicologo nell'ambito del progetto "Percorso Autismo in ASL NO".

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

**Art. 1 Qualificazione del rapporto.**

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: 3 e 7, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Permane in capo al Prestatore l'obbligo di garantire l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

**Art. 2 Oggetto del rapporto.**

Oggetto del presente contratto è l'effettuazione settimanale nell'ambito del progetto "Percorso autismo in ASL NO" di



incontri con i genitori/scuola, n.8 incontri con i pazienti minori e la partecipazione a n.2 incontri di supervisione all'equipe;

Le suddette prestazioni dovranno essere effettuate con accessi settimanali da concordarsi con il Referente Operativo per l'esecuzione del presente contratto di cui al successivo art. 3.3.).

### **Art. 3 Autonomia del Prestatore.**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

- 3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.
- 3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.



3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, **il Direttore della s.c. NPI dell'ASL NO d.ssa Cinzia Peruzzi** che ha assunto e svolgerà l'incarico di "referente operativo" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

#### **Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri



comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

**Art. 5 Durata.**

Il presente contratto decorre **dal 28/06/2019 fino al 31/03/2020.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 8.).

**Art. 6 Compenso.**

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso globale onnicomprensivo lordo (prestazioni sanitarie assoggettate ad IVA) di € 1916,00 mensili.*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate sulla base di dichiarazione del "Referente Operativo" dell'effettuazione delle prestazioni concordate,



con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

**Art. 7 Disposizioni particolari.**

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 8 giorni;**
- **per il Prestatore, 8 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari ad euro 1000,00.



- 7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.
- 7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa**, per i rischi derivanti dalla propria prestazione, ciò nella forma del rischio di rivalsa ex art. 1917 c.c.. da parte dell’Assicuratore dell’A.S.L. NO; oppure di quella del regresso da parte dell’A.S.L. NO per i sinistri che l’Assicuratore di quest’ultima non dovesse riconoscere.

**Art. 8 Bollo e registrazione.**

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, è *soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è **esente da bollo** ai sensi del **D.P.R. 642/1972** [*Allegato B, n. 25*].

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Novara, li \_\_\_\_\_

**A.S.L. NO - NOVARA**  
**IL DIRETTORE**  
S.C. SGPVRU  
(Dott. Gianluca Corona)

**IL PRESTATORE**  
(\_\_\_\_\_)



**AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, COMUNICAZIONE,  
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**FOGLIO ADEMPIMENTI  
- EFFETTI -**

- Il presente provvedimento è esecutivo:

Giorno inizio esecutività \_\_\_\_\_

dal giorno della sua iscrizione nel Registro Generale

dalla data in esso provvedimento indicata

**- PUBBLICAZIONE -**

Al presente provvedimento è stata data pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, L. 69/2009, tramite pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ad iniziare dal giorno - 5 LUG, 2019



**AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, COMUNICAZIONE,  
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(dott. Mauro Rossi)

\*\*\*\*\*

**- COMUNICAZIONI -**

Provvedimento trasmesso in copia alle sottospecificate Strutture aziendali

V.D.

COLLEGIO SINDACALE

AILCAT  
 SICG  
 GOCSS  
 SPP  
 ASSTERR  
 SML  
 API  
 DUN  
 SIAV

SEF  
 DMPO  
 SPS  
 MC  
 PALLIATIVE  
 DSM  
 CCP  
 DP  
 SPRESAL

GPVRU  
 DIPSA  
 FO  
 SEPI  
 SANPEN  
 DMI  
 DAN  
 SISP  
 UVOS

STP  
 DEA  
 FT  
 ACEP  
 COTESS  
 DPD  
 DAS  
 SIAN  
 DADES

ALTRI \_\_\_\_\_

